

RIFIUTI : IMPORTANTI SENTENZE DI CASSAZIONE, TAR E CONSIGLIO DI STATO

Rifiuti - Dichiarazione d'emergenza ambientale - Provvedimenti commissariali consequenziali - Attribuzione della competenza al TAR Lazio - Art. 3, cc. 2-bis, ter e quater L. 21/2006 - Lavori parlamentari - Contrasto con la volontà obiettiva della legge - Limitazione alla sola Regione Campania - Esclusione. L'art. 3, cc. 2-bis, ter e quater della legge 27 gennaio 2006, n. 21, che attribuisce al TAR Lazio la competenza a conoscere delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti commissariali consequenziali alla dichiarazione di emergenza ambientale, non può ritenersi limitato all'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, pur se i lavori parlamentari sembrano deporre in tal senso. Com'è noto, infatti, ai lavori preparatori può riconoscersi valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge. Se da essi possono trarsi elementi utili ai fini dell'individuazione del significato di singole disposizioni normative e della ratio che le giustifica, tale operazione trova tuttavia un limite in ciò che la volontà da essi risultante non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (*voluntas legis*), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (*voluntas legislatoris*). Pres. Amoroso, Est. Stevanato - D.E.C. n.v. (avv.ti Pagnoscin e Lucchetta) c. Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) - **T.A.R. VENETO, Sez. I - 12 aprile 2006, ordinanza n. 1006**

Rifiuti - Rifiuti radioattivi - Legge Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 - Divieto di deposito e stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nella regione - Illegittimità costituzionale. E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), atteso che la materia dell'ambiente e dell'ecosistema rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost), anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze, volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale. Lo specifico problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, che ha una dimensione nazionale, non può essere risolto dal legislatore regionale in base al criterio della c.d. autosufficienza a livello regionale, dovendo invece tenersi conto della possibile irregolare distribuzione di tali rifiuti sul territorio nazionale. E' inoltre escluso che la Regione possa adottare misure dirette ad ostacolare la circolazione di persone e cose tra le Regioni (cfr. Sent. Corte Cost. n. 62/2005). Pres. Marini, Est. Bile - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Molise - **CORTE COSTITUZIONALE, 28 giugno 2006 (ud. 21 giugno 2006), sentenza n. 247**

Rifiuti - Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti - Ordinanza contingibile e urgente - Art. 13, c. 3, D.Lgs. 22/97 - Indicazione specifica delle norme derogate - Necessità - Parere degli organi tecnico-sanitari - Necessità - Omissione - Invalidità dell'ordinanza. L'art. 13, c. 3 del D.Lgs. 22/97, che attribuisce al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, richiede espressamente l'indicazione delle norme alle quali si intende derogare, nonché il parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. L'omissione di detti adempimenti inficia in radice l'ordinanza sindacale. Pres. D'Alessandro, Est. De Maio - I.M. (avv. Bravaccio) e S. s.p.a. (avv.ti Collina e Fenucci) c. Comune di San Potito Sannitico (avv. Cappello) - **T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 25 settembre 2006, n. 8255** (

Rifiuti - Siti contaminati - Bonifica - Artt. 17 D.Lgs. 22/97 e 8 D.M. 497/99 - Proprietario - Responsabile dell'inquinamento - Non corrispondenza - Iter procedimentale. In tema di bonifica di siti contaminati, ex artt. 17 d.lgs. 22/97 e 8 D.M. 497/99, in caso di non corrispondenza tra soggetto responsabile dell'inquinamento e proprietario delle aree inquinate, il sistema deve essere ricostruito nel modo seguente: la bonifica deve in linea di principio essere eseguita dal responsabile dell'inquinamento; se questi non è noto o non risulta possibile obbligarlo alla bonifica, quest'ultima è eseguita dall'amministrazione che potrà, per recuperare le spese, rivalersi sul proprietario, essendo il suo credito assistito da privilegio speciale immobiliare sull'area (sulla quale la bonifica costituisce "onere reale"). A sua volta il proprietario - al fine di sottrarsi a questa conseguenza - ha la facoltà di eseguire lui stesso la bonifica con la procedura indicata dall'articolo 9

del D.M. 497/99. Pres. Bianchi, Est. Soricelli - S. s.p.a. (avv.ti Tanzanella e Malinconico) c. Comune di Latina (avv. Di Leginio) - **T.A.R. LAZIO, Latina - 5 settembre 2006, n. 600**

Rifiuti - siti contaminati - Bonifica - Ordinanza ex artt. 17 D.Lgs. 22/97 e 8 D.M. 497/99 - Iniziativa del proprietario del sito - Conseguenza - Paralisi del potere di ordinanza - Esclusione. Il potere di ordinanza di cui all'art. 17 d.lgs. 22/97 e 8 d.m. 479/99 non è paralizzato dall'iniziativa del proprietario del sito inquinato ex art. 9 d.m. 479/99. L'ordinanza ex articolo 8, infatti, ha come destinatario il "responsabile dell'inquinamento" e non il proprietario del sito (cui l'ordinanza medesima, come pure si è sopra accennato, deve essere solo notificata per gli effetti di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 17 del d.lg. n. 22). Poiché quindi il primo soggetto responsabile della bonifica è l'autore dell'inquinamento non può ritenersi che l'iniziativa del proprietario impedisca al comune di ingiungere la bonifica al responsabile. Pres. Bianchi, Est. Soricelli - S. s.p.a. (avv.ti Tanzanella e Malinconico) c. Comune di Latina (avv. Di Leginio) - **T.A.R. LAZIO, Latina - 5 settembre 2006, n. 600**

Rifiuti - Siti contaminati - D.M. 479/99 - Termine per la presentazione del piano di caratterizzazione - Natura. Il termine prescritto dal D.M. 479/99 per la presentazione del piano di caratterizzazione ha natura perentoria, nel senso che, pur non determinando la sua inosservanza una definitiva decadenza del proprietario dalla facoltà di eseguire la bonifica, attribuisce al comune il potere di attivarsi per promuovere altrimenti la bonifica. Pres. Bianchi, Est. Soricelli - S. s.p.a. (avv.ti Tanzanella e Malinconico) c. Comune di Latina (avv. Di Leginio) - **T.A.R. LAZIO, Latina - 5 settembre 2006, n. 600**

Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Art. 14 D.Lgs. 22/97 - Proprietario dell'area - Ipotesi di responsabilità per colpa. La mancata vigilanza del proprietario su un immobile da lui concesso (nella specie: contratto misto di locazione e affitto) ad un'impresa responsabile di abbandono di rifiuti, in un contesto complessivo di inadempimento contrattuale, si connota chiaramente per negligenza e superficialità ed è tale da integrare l'elemento di colpa richiesto dall'articolo 14 del D. Lvo 6 febbraio 1997 n. 22 per l'imputazione della responsabilità per i danni conseguenti dall'abbandono di rifiuti nell'area stessa ed il conseguente obbligo di bonifica. Pres. Santoro, Est. Zaccardi - M.B. s.p.a. e altro (avv.ti Bertolassi, Riva e Manzi) c. Comune di Carmignano di Brenta (avv.ti Antonimi e Verzotto) - (Conferma T.A.R. Veneto n. 1439/2005) - **CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 29 agosto 2006 (c.c. 16 dicembre 2005), sentenza n. 5045**

Rifiuti - Emergenza ambientale - Regione Calabria - Legge Regionale n. 13/2005, artt. 14, c. 5 e 33, c. 2 - Esercizio della potestà legislativa regionale diretta alla sospensione di provvedimenti commissariali - Illegittimità costituzionale. Il legislatore regionale non può utilizzare la potestà legislativa per paralizzare - nel periodo di vigenza della situazione di emergenza ambientale - gli effetti di provvedimenti di necessità ed urgenza, non impugnati, emanati in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 225/1992, espressiva di principi fondamentali in materia di protezione civile. Deve pertanto ritenersi costituzionalmente illegittimo il disposto degli artt. 14, c. 5 e 33, c. 2, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 che ha sospeso gli effetti di determinati interventi disposti dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale, in attesa dell'adozione del piano regionale dei rifiuti (con specifico riferimento al raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro e all'impianto di smaltimento e stoccaggio di rifiuti sito in Reggio Calabria). Pres. Bile, Red. Quaranta - Pres. del Consiglio dei Ministri c. Regione Calabria - **CORTE COSTITUZIONALE, 14 luglio 2006 (ud. 3 luglio 2006), sentenza n. 284** (vedi: [sentenza per esteso](#))

Rifiuti - Smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Determinazione della tariffa - Campeggi - Assimilazione alle strutture alberghiere - Legittimità. I campeggi costituiscono una struttura ricettiva che, anche se utilizzata per un periodo limitato, determinano, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, una produzione di rifiuti che è del tutto assimilabile a quella che contrassegna la vita di una struttura alberghiera, di guisa che appare del tutto plausibile e giustificata la collocazione dei campeggi all'interno della più ampia categoria delle strutture ricettive di tipo alberghiero ai fini della determinazione della tariffa al metro quadro della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Pres. Vacirca, Est. Massari - B. s.n.c. (avv.ti Frullini e Vecola) c. Comune di Serravezza (avv. Messina) - **T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 13 luglio 2006, n. 3101**

Rifiuti - Inquinamento - Sanzione amministrativa ex D.Lgs. 22/97 - Contestazione - Difetto di legittimazione del ricorrente - Giurisdizione - Giudice amministrativo - Difetto. La contestazione del diritto soggettivo del privato a non sottostare ad una sanzione prevista dall'ordinamento vuoi contestandone i presupposti (difetto di legittimazione del ricorrente), vuoi negando la natura di rifiuto e quindi l'applicabilità della normativa posta a base dell'atto impugnato esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass SSU n.11022 del 10\6\2004). (nella specie, il ricorrente aveva prestato acquiescenza al potere amministrativo esercitato ai sensi del d.lgs. 22/97, confermando lo stato di inquinamento; veniva tuttavia contestato il criterio

di attribuzione della responsabilità ai vari soggetti che a diverso titolo avevano utilizzato l'area inquinata). Pres. Petruzzelli, Est. Pupilella - A.A. e altro (avv. Lomi) c. Comune di Lucca (avv. Picone) - **T.A.R. TOSCANA, sez. II - 5 ottobre 2006, n. 4226**

Rifiuti - Raccolta e smaltimento - Tributo - Principio di correlazione patrimoniale tra la misura del tributo e quella del servizio - Esclusione - Determinazione politico-discrezionale. La configurazione del tributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani come tassa non riposa sull'esclusivo principio di sinallagmaticità o di correlazione patrimoniale tra la misura del tributo stesso e quello del servizio reso dall'amministrazione, ma ne consente l'adeguamento politico sociale alle esigenze delle diverse fasce di popolazione con determinazione politico-discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, della misura di partecipazione degli utenti ai costi di servizio. Pres. Vacirca, Est. Massari - B. s.n.c. (avv.ti Frullini e Vecola) c. Comune di Serravezza (avv. Messina) - **T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 13 luglio 2006, n. 3101**

Rifiuti - Abbandono - Presenza di rifiuti sul ciglio della strada - Disciplina applicabile - Art. 14 codice della strada - Dovere funzionale di raccolta, trasporto e smaltimento - In capo all'ente proprietario o gestore - Sussistenza. La presenza di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada è regolata in primis dalla alla norma di cui all'art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), norma speciale che prevale sulla norma di settore in materia di rifiuti e che impone al proprietario o al gestore la pulizia della strada anche a fini di sicurezza della viabilità, sicché il dovere funzionale di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti giacenti su una strada statale attribuita in gestione all'ente provinciale incombe in capo a quest'ultimo. Pres. d'Alessandro, Est. Carpentieri - Amministrazione Provinciale di Napoli (avv.ti Di Falco e Cosmai) c. Comune di Casoria (avv.ti Cresci e lavarone) - **T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 11 luglio 2006, n. 7428**

Rifiuti - V.I.A. - Impianto di incenerimento - Sottoposizione a VIA - Parametro di riferimento - Capacità progettuale e nominale dell'impianto - DM 503/97, DM 124/00, Dir. 200/76/CE. Ai fini della sottoposizione alla procedura di VIA, la normativa, è inequivoca nel prendere a riferimento non la concreta e attuale capacità di un impianto di incenerimento, ma la sua capacità progettuale e nominale, definita (art 2. comma 1 lett. b) del DM n. 503/97 e dell'art. 2 comma 1 lett. g) del DM n. 124/00) come "la somma della capacità di incenerimento dei forni che compongono l'impianto quali previste dal costruttore e confermate dal gestore" espressa nella quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora, come analogamente dispone anche l'art. 4, n. 7 della direttiva CE n. 2000/76. Pres. Santoro, Est. Metro - C. s.r.l. (avv.ti Cantarella, Maggiani e Codacci Pisanelli) c. Provincia di Pavia (avv. Adavastro) - (conferma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, n. 1634/2004) - **CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 27 giugno 2006 (c.c. 12 luglio 2005), sentenza n. 4136**

Codice dell'Ambiente - D. Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale - Regione Emilia Romagna - Istanza di sospensione ex artt. 35 e 40 L. 87/1953 - Non luogo a provvedere. La Corte Costituzionale dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) proposta dalla Regione Emilia-Romagna, atteso che la ricorrente, nel sollecitare l'esercizio del potere di sospensione delle norme impugnate, ha tuttavia prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre questa Corte ad eventualmente adottare, d'ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953. Pres. Bile, Red. Tesauro - Regione Emilia Romagna c. Presidente del Consiglio dei Ministri - **CORTE COSTITUZIONALE, 22 giugno 2006 (ud. 21 giugno 2006), ordinanza n. 245**

Rifiuti - Materiale di dragaggio porti marittimi - Rifiuti dei "materiali litoidi" - Esclusione - Art. 185, c. 1° D.Lgs. 152/2006. Il materiale di dragaggio dei porti marittimi non rientra nell'ipotesi di esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti dei "materiali litoidi" di cui all'articolo 185, comma primo D.Lgs. 152/2006. Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Poggi. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 21 giugno 2006, (Ud 21 marzo 2006), sentenza n. 21488** (vedi: [sentenza per esteso](#))

Rifiuti - Deposito temporaneo - Presupposti - Art. 6, co. I lett. m), del D. L.vo n. 22/97. Deve essere esclusa l'applicabilità dell'art. 6, co. I lett. m), del D. L.vo n. 22/97 circa il deposito temporaneo dei rifiuti, nel caso accertato che il deposito, oltre ad essere eseguito in quantità superiore a quella consentita dalla norma (20 mc.), non avviene nel luogo di produzione dei rifiuti, come prescritto dal citato art. 6, (in specie a circa quattro chilometri dalla località dichiarata), sicché a nulla rileva il fatto che anche il luogo di deposito potesse essere definito cantiere, risultando, peraltro, che lo stesso apparteneva ad un soggetto diverso (l'ente locale)

dalla ditta esecutrice dei lavori. (Pres. Vitalone - Est. Lombardi - Imp. Stefani ed altro). **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16/06/2006 (Ud. 03/05/2006), Sentenza n. 20762**

Rifiuti - Materiali bituminosi provenienti da demolizioni stradali sono rifiuti - Abbandono - Pubblica amministrazione - Ipotesi di rilascio di un'autorizzazione non rientrante nella sua competenza. I materiali bituminosi provenienti da demolizioni stradali sono rifiuti. In caso di abbandono degli stessi l'organo della pubblica amministrazione concorre con l'autore materiale anche nell'ipotesi di rilascio di un'autorizzazione non rientrante nella sua competenza allorché la stessa abbia rafforzato il proposito dell'autore della violazione o, addirittura, reso possibile la commissione del fatto. (Pres. Vitalone - Est. Lombardi - Imp. Stefani ed altro). **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16/06/2006 (Ud. 03/05/2006), Sentenza n. 20762**

Rifiuti - Ordinanze contingibili e urgenti - Presupposti - Fattispecie: ordinanza di cessazione dello spargimento di rifiuti inquinanti sul suolo. Il ricorso ai provvedimenti contingibili ed urgenti è indubbiamente legittimo quando sussistono situazioni nelle quali gli interventi da attuare per la tutela di taluni interessi primari (igiene, salute pubblica e tutela dell'ambiente) non possono essere né differiti, né attuati nelle forme proprie dei provvedimenti ordinari (postulanti, secondo regola, il previo avvio del procedimento), per l'immanenza della situazione di pericolo e per la necessità di reprimere una condotta illecita permanente rivolta contro tali specifici interessi, e ciò, ove occorra, anche in funzione cautelare e salvi i provvedimenti definitivi, sanzionatori o ripristinatori che conseguano alla misura contingibile ed urgente. (Nella specie, l'amministrazione aveva adottato un'ordinanza di cessazione dello spargimento di materiale organico, sulla scorta del risultato delle analisi condotte dall'ARPAV - il materiale sparso non aveva natura di ammendante organico ma di rifiuto inquinante - e della concretezza e attualità del pericolo, determinato dalla prosecuzione arbitraria di un'attività di compromissione ambientale già precedentemente inibita) Pres. ed Est. De Zotti - L.A. (avv. ti Fratta Pasini, Facciolo, Annunziata e Bondi) c. Comune di San Bonifacio (avv. Brugnoli) - **T.A.R. VENETO, Sez. III - 13 giugno 2006, n. 1726**

Rifiuti - D.M. 324/1991 - Imprese iscritte alla CCIAA in settori diversi dallo smaltimento dei rifiuti - Necessità di preventivo aggiornamento dell'oggetto sociale - Esclusione - Iscrizione all'Albo degli smaltitori - Ammissibilità. Il requisito dell'iscrizione alla CCIAA come ditta esercente l'attività di smaltimento, richiesto dall'art. 11 del D.M. n. 324 del 21 giugno 1991, nel testo precedente al D.M. n. 406/98, deve essere inteso nel senso che le imprese che non rechino nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di smaltitore possono essere assimilate alle "imprese di nuova costituzione", con la conseguenza che esse potranno chiedere l'aggiornamento dell'oggetto sociale successivamente all'iscrizione all'Albo. La soprariportata tesi ermeneutica è confermata dal nuovo D.M. 28 aprile 1998, n. 406 -dettato in attuazione dell'art. 30, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - il quale ha abrogato il precedente D.M. n. 324/91 (art. 23, comma 7) ed ha disposto, all'art. 10, comma 2 che, per l'iscrizione all'Albo, i soggetti interessati devono essere semplicemente iscritti al registro delle imprese, con la sola eccezione delle imprese individuali. Pres. Giulia, Est. Giordano - Z. s.c.a r.l. (avv. Reale) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.) - **T.A.R. LAZIO, Roma, sez. II bis - 31 maggio 2006, n.**

Rifiuti - Emergenza rifiuti - Provvedimenti commissariali (Campania) - Divieto di conferire e trattare nel medesimo impianto, rifiuti delle differenti tipologie - Illegittimità. In materia di situazione di emergenza rifiuti e relativi provvedimenti commissariali, non è dato rinvenire, né nel decreto legislativo n. 22 del 1997, né nel decreto 5 febbraio 1998, alcuna disposizione dalla quale possa desumersi il divieto di conferire e trattare nel medesimo impianto rifiuti di differenti tipologia; al contrario, nell'ordinanza 13 aprile 2000 n. 103 del Presidente Regionale della Campania, adottata sulla base del disposto dell'art. 5 del D.Lgs. 22 del 1997, si rinvencono disposizioni nel senso della compatibilità del trattamento presso il medesimo impianto di differenti tipologie di rifiuti. Sicché, è illegittima la sospensione generalizzata dell'attività di messa in riserva e recupero dei rifiuti non pericolosi e la sospensione dal registro delle imprese di cui agli artt. 31 - 33 del D. Lgs. 22 febbraio 1997 n. 22, dell'impianto che disponga dell'autorizzazione ordinaria di cui agli artt. 27 e 28, disposte per effetto del provvedimento commissariale che immotivatamente disapplichì la normativa di settore. Pres. Elefante - Est. Allegretta - Ecopartenope s.r.l. (avv. ti lacona e Andreoli) c. Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifica e tutela delle acque nella Regione Campania (riforma T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 14/01/2005 sentenza n. 146). **CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 maggio 2006 (c.c. 25/11/2005), Sentenza n. 3273**

Rifiuti - VIA - Stato di emergenza - Progetto della discarica "monouso" per lo smaltimento per il fluff in una cava - Rifiuti da demolizione di automezzi - Poteri del commissario a derogare disposizioni di legge - Sussiste - Limiti - Acquisizione della VIA - Omissione - Presupposti. L'articolo 13 dell'ordinanza del 23 giugno 1999 n. 2992, (che ha nominato il presidente della regione Lazio commissario delegato per la

predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza, con potere esclusivo di approvare i progetti di discariche), autorizza il commissario a derogare a numerose disposizioni di legge (sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico), tra le quali l'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, ossia alla disposizione che prevede l'acquisizione della VIA (con la precisazione, «ferma restando l'acquisizione del parere del ministero dei beni e delle attività culturali, ove necessario»). Nella specie, legittimamente lo stato di emergenza consentiva di omettere l'acquisizione della VIA, essendo stata accertata dai competenti organi regionali la compatibilità del progetto con l'ambiente; e rilevando la regolarità del progetto e la sua conformità con tutte le norme di tutela dell'ambiente e di distanza dalle acque e dalle abitazioni. Pres. Frascone - Est. Carboni - Provincia di Roma (avv.ti Fancellu e Sieni) c. Ecofer Ambiente e Italferro ed altri (avv. Amorosino), (Conferma TAR Lazio, sezione prima-ter, sentenza 2005 n. 11218, notificata il 28/11/2005). **CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 ottobre 2006 (Ud. 11/07/2006), Sentenza n. 6029**

Rifiuti - Sospensione senza fissazione del termine finale dell'attività e dell'iscrizione nel registro delle imprese - Provvedimenti commissariali - Illegittimità. I provvedimenti commissariali impugnati e conseguentemente, per gli effetti riflessi, il provvedimento provinciale anch'esso oggetto dell'impugnazione devono essere annullati nella parte in cui dispongono la sospensione - senza fissazione del termine finale - dell'attività e dell'iscrizione nel registro delle imprese di cui agli artt. 31 - 33 del D. Lgs. 22 febbraio 1997 n. 22. Pres. Elefante - Est. Allegretta - Ecopartenope s.r.l. (avv.ti Iacona e Andreoli) c. Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifica e tutela delle acque nella Regione Campania (riforma T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 14/01/2005 sentenza n. 146). **CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 maggio 2006 (c.c. 25/11/2005), Sentenza n. 3273 (**

Rifiuti - Attività di recupero di fertilizzanti - Comunicazione di inizio di attività - Carenza dei requisiti - Ordine al diniego di inizio attività - Errata interpretazione della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza - Art. 57, sesto c., D.Lgs. n. 22/97 - Fattispecie. A seguito di sentenza di annullamento per carenza di motivazione e mancato rispetto dell'iter procedimentale, devono ritenersi legittimi, in quanto attuativi della sentenza, i successivi provvedimenti, emendati dai vizi riscontrati in giudizio, con i quali l'amministrazione accerti l'insussistenza dei requisiti per la prosecuzione dell'attività, dando un'adeguata motivazione in ordine al diniego per contrasto con nuove prescrizioni tecniche. (Nella specie erano stati annullati con sentenza il provvedimento dirigenziale d'interruzione dell'attività di produzione di fertilizzanti, nonché il provvedimento dello stesso dirigente che aveva rigettato la comunicazione di inizio di attività. Il primo provvedimento era stato annullato in quanto l'amministrazione aveva fondato il diniego sulla diversa classificazione dell'attività di recupero di fertilizzanti, senza accertare la carenza dei requisiti previsti dall'articolo 57, sesto comma, del decreto legislativo n. 22/97, ai fini dell'applicazione del regime transitorio ed il secondo provvedimento, per carenza di motivazione). Pres. Santoro - Est. Metro - Soc. I.R.M.A. s.r.l. (avv.ti Marcomini e Giampiero) c. Amministrazione Provinciale di FERRARA (avv.ti Berti e Natoli) (conferma T.A.R. Emilia Romagna (BO) Sezione II, n. 139/2004). **CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29/05/2006 (C.C. 1/07/2005), Sentenza n. 3232**

Rifiuti - Appalti - Bando di gara inerente lo smaltimento di liquami di fogna - Requisito della iscrizione all'albo degli smaltitori - Necessità di specifica previsione nel bando - Esclusione - Norme imperative autoesecutive - Trovano applicazione anche in difetto di richiamo nella *lex specialis*. Le norme imperative cd. autoesecutive trovano applicazione nelle procedure ad evidenza pubblica anche nel caso in cui esse non vengano richiamate dalla *lex specialis* (*ex multis*, TAR Veneto, Sez. I, 15.4.2004, n. 1038; Cons. Stato, Sez. IV, 10.1.2002, n. 113). Viceversa, l'Amministrazione deve richiamare espressamente nel bando quelle norme la cui inosservanza può essere causa di esclusione dalla procedura, ma che trovano applicazione solo in determinati casi, e ciò in quanto le imprese partecipanti debbono conoscere in anticipo le cause di esclusione. Ne deriva che, nell'ipotesi di bando di gara avente ad oggetto lo smaltimento di liquami di fogna, l'Amministrazione non è tenuta ad indicare nel bando l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese abilitate allo smaltimento dei rifiuti, tanto più ove gli specifici lavori di smaltimento non integrino la soglia minima di cui all'art. 18, comma 2, della L. 55/1990, in quanto, in tal caso, l'impresa aggiudicataria può eseguire la lavorazione con qualsiasi sistema (ivi compreso il subappalto) senza dover comunicare nulla alla stazione appaltante. Resta ferma, naturalmente, la necessità, per il soggetto che eseguirà materialmente la prestazione, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti norme. Pres. Cavallari, Est. Capitanio - N.P. s.r.l. e altro (avv. Capone) c. Comune di Gallipoli (avv. Tuccari) - **T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 23 maggio 2006, n. 2956**

Rifiuti - Terre e rocce da scavo - L. 443/2001 - Esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti - Condizioni - Impianto di smaltimento - Provvedimento della Provincia diretto ad assicurare la non diluizione delle terre provenienti da bonifica di siti contaminati - Legittimità. Ai sensi della L.

443/2001 e succ. mod., le terre e rocce da scavo sono escluse dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti, a condizione che siano rispettate precise condizioni ricavabili dalla stessa norma: il materiale deve rispettare i limiti di concentrazione previsti dal DM 471/99 (in tema di bonifica dei siti inquinati), funzionalmente alla destinazione urbanistica del luogo nel quale sarà utilizzato; deve essere effettivamente ed oggettivamente riutilizzato; deve essere previamente acquisito il parere dell'ARPAV od in alternativa il progetto in cui dette terre vengono impiegate deve aver subito la VIA con contestuale valutazione dell'uso di tali terre da scavo; le terre devono infine essere rintracciabili, cioè occorre conservare la documentazione idonea a individuare in quali siti è stato utilizzato. Per effetto di quest'ultima esigenza, correlata alla necessità di rispettare il principio di non diluizione in riferimento alle caratteristiche dell'impianto di destinazione, deve ritenersi legittimo l'intervento dell'amministrazione provinciale volto ad evitare che rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo derivanti da siti inquinati con caratteristiche di contaminazione completamente diverse, possano essere mescolate, consentendo che rifiuti con identico codice CER ma con caratteristiche chimiche tali da non renderli direttamente recuperabili in determinate attività, lo diventino a causa di miscele comportanti diluizioni. Tale intervento, peraltro, risulta giustificato dall'art. 5, c. 2 del D.M. 3.8.2005, relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, ai sensi del quale non è consentito lo smaltimento di rifiuti costituiti da terra da scavo senza caratterizzazione ove queste provengano da siti contaminati. (Nella specie, la provincia, in epoca successiva al rilascio della autorizzazione alla gestione dell'impianto di stoccaggio intermedio di terre da scavo derivanti dalla bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, aveva prima diffidato il gestore dell'impianto dal ricevere detti materiali; aveva quindi emanato delle linee guida dirette ad assicurare la non diluizione di terre, richiedendo quindi allo stesso operatore di adeguare il proprio manuale di gestione alle linee guida). Pres. De Zotti, Est. Savoia - E. s.p.a. (avv.ti Giuri, Rizzardi e Veronese) c. Provincia di Venezia (avv.ti Brusegan e De Benedetti) e ARPAV (avv. Andreasi Bassi) - **T.A.R. VENETO, Sez. III - 23 maggio 2006, n. 1444**)

Rifiuti - Smaltimento dei rifiuti - Demanio dello Stato - Ordine di ripristino dei luoghi imposto ad altra P.A. - Legittimità - Fondamento - Spese sostenute per il perseguimento d'ufficio - Principio di sussidiarietà - Esclusione - Riparto di competenze fra Stato, Regioni, Province e Comuni. In materia dello smaltimento dei rifiuti, l'ordine di ripristino dei luoghi (rimozione dei rifiuti abusivamente depositati su un'area demaniale di un fiume e l'esecuzione delle bonifiche necessarie), è legittimamente posto a carico di altra P.A., quando si tratta di area (in specie di proprietà del Demanio dello Stato ... gestita ed in possesso del Ministero delle Finanze), con la quale essa si trovi in un rapporto tale da poter, prima, impedire la causazione dell'illecito de quo e, poi, eseguire gli interventi necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo per la salubrità dell'ambiente e dunque per la salute pubblica (v. Cons. St., V, 2 aprile 2001, n. 1904 e 2 aprile 2003, n. 1678), che è, per di più, pacificamente presupposto legittimante l'esercizio del potere sindacale di intervenire in via contingibile ed urgente, con il richiamo in essa contenuto dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In tali casi, è inconferente l'invocazione del principio di sussidiarietà (che "impone che gli interventi pubblici siano svolti al livello più appropriato"), poiché, se è vero che tale principio sembra presiedere al complesso riparto di competenze fra Stato, Regioni, Province e Comuni disegnato nella materia dello smaltimento dei rifiuti dal legislatore del D.P.R. n. 915, la sua applicazione concreta non comporta di certo un esonero dalla specifica obbligazione gravante su chi ha la responsabilità dell'area compromessa dall'abbandono abusivo, anche quando tale soggetto sia, come nel caso di specie, una pubblica amministrazione, il principio di sussidiarietà non potendo di sicuro valere a coprire le conseguenze della violazione di precisi obblighi posti dal legislatore a salvaguardia degli interessi rilevanti in materia; salvo, poi, dover verificare in un successivo momento quali siano i soggetti, a cui effettivamente accollare le spese sostenute per il perseguimento, d'ufficio, della tutela degli interessi della collettività interessata. Pres. Saltelli - Est. Cacace - MINISTERO delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) c. Comune di San Giorgio della Richinvelda (avv.ti Longo e Mazzarelli) (conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 1459/98). **CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, 12/05/2006 (c.c. 17/2/2006), Sentenza n. 2676**

Rifiuti - Discariche - Regione Puglia - Artt. 5 e 6 L.R. 30/86 - Province - Potere autorizzatorio - Sopravvenuta normazione nazionale di principio - D.Lgs. 22/97 - Abrogazione della disciplina regionale - Attribuzione del potere autorizzatorio alle Regioni. Gli articoli 5 e 6 della L.R. Puglia n. 30/1986, che delegavano alla province pugliesi il potere di autorizzare la realizzazione degli impianti di discarica, devono ritenersi abrogati dalle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, che hanno attribuito alle Regioni il potere di approvare i progetti e autorizzare la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Il sopravvenire di una disciplina legislativa statale avente natura oggettiva di normazione di principio, tale da costituire un limite all'esercizio di competenze legislative delle regioni a statuto ordinario (Corte Cost. n. 171/99), comporta infatti l'effetto dell'abrogazione delle disposizioni regionali incompatibili. Ne deriva l'illegittimità dell'esercizio del potere autorizzatorio esercitato in Puglia dalla Provincia nella vigenza del D.Lgs. n. 22/97. Pres. Urbano, Est. Morea - Legambiente circolo Gaia e altri (avv. Mescia) c. Provincia di Foggia, Regione Puglia e Comune di Orta Nova (n.c.) - **T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 10 maggio 2006, n. 1639**

Rifiuti - Smaltimento - Procedura semplificata - Art. 33 D.Lgs. 22/97 - Obbligo del rispetto delle prescrizioni urbanistiche e delle norme relative allo svolgimento delle attività produttive - Permanenza. La procedura semplificata di cui all'art. 33 del D.lgs. 22/97 non esclude, ma anzi presuppone, le autorizzazioni di competenza comunale. La norma esonera infatti dagli adempimenti richiesti dall'art. 28, ma fa salvi gli obblighi derivanti dalle prescrizioni urbanistiche nonché dalla normativa dettata per lo svolgimento di attività produttive. Nella Regione Toscana, analogo principio si rinviene nell'art. 13 del regolamento regionale di attuazione della L.R. n. 25/1998. Pres. Petruzzelli, Est. Spiezia - E. s.r.l. (avv.ti Altavilla e D'Antone) c. Provincia di Pisa (avv.ti Salvini e Antoniani) - **T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2006, n. 1333**

Rifiuti - Ordinanza ex art. 14 d.lgs. 22/97 - Competenza dirigenziale - Art. 107 D.Lgs. 267/2000. L'ordinanza di cui all'art. 14 del D. Lgs. 22/97, nona vengo i caratteri di contingibilità e urgenza, è di competenza dirigenziale. Ancorché, infatti, il ricordato art. 14 conferisca al Sindaco - quale capo dell'Amministrazione locale e non in veste di ufficiale di governo - la competenza ad emettere l'ordinanza de qua, la norma va coordinata con le posteriori disposizioni, inerenti al riparto di competenze fra organi di indirizzo politico e organi burocratici. In particolare, va letta alla stregua di quanto disposto dall'art. 107 del D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente. Pres. De Zotti, Est. De Piero - F.W. e altro (avv.ti Buran e Piva) c. Comune di San Donà di Piave (avv. Parrotta) - **T.A.R. VENETO, Sez. III - 14 aprile 2006, n. 1010**

Rifiuti - Emergenza ambientale - Provvedimenti commissariali consequenziali - Attribuzione alla competenza del TAR Lazio - Art. 3, c. 2-bis, ter e quater L. 21/2006 - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza - Artt. 3, 24, 111, 113 e 125 Cost. E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.L. 30.11.2005 n. 245 convertito in legge 27.1.2006 n. 21, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 113 e 125 della Costituzione. Pres. Amoroso, Est. Stevanato - D.E.C. n.v. (avv.ti Pagnoscin e Lucchetta) c. Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) - **T.A.R. VENETO, Sez. I - 12 aprile 2006, ordinanza n. 1006**

Rifiuti - Recupero - Iscrizione al registro delle procedure semplificate - Revoca - Art. 33 D.Lgs. 22/97 - Assegnazione di un termine per l'adeguamento alla legge e alle prescrizioni provinciali - Necessità - Mancanza - Illegittimità del provvedimento di revoca. In tema di revoca dell'iscrizione di un'impresa nel registro delle procedure semplificate, per l'accertato mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 22/97, la potestà inibitoria della provincia è chiaramente condizionata (T.A.R. Lazio, II, 21/1/2004, n. 593) dal mancato comportamento conformativo - alla norma e alle prescrizioni provinciali - dell'interessato entro il termine a tal fine assegnatogli. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di revoca privo del previsto termine sollecitatorio, indipendentemente dal rinvenimento sul posto di rifiuti pericolosi, posto che la norma di cui al comma 4 del menzionato art. 33 non fa eccezioni in funzione della natura dei rifiuti. Pres. Camozzi, Est. Pennetti - D.M.E. (avv. Di Pede) c. Provincia di Matera (avv. D'Onofrio) - **T.A.R. BASILICATA -10 aprile 2006, n. 237**

Rifiuti - Imprese esercenti servizi di smaltimento - Albo nazionale - Obbligo di iscrizione - Limitazione alle sole imprese che svolgono raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi anche se a titolo professionale - Art. 30, c. 4, D. L.vo n.22/1997 e s.m. - Eccezione di costituzionalità. La Corte ha sollevato d'ufficio la eccezione di costituzionalità della disposizione di cui all'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, come modificata dall'art. 1, comma 19, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, ai sensi della quale l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti sussiste solo per "le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi" osservando che la Direttiva 91/156/CEE prevede, all'art. 12, che "gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al recupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari) devono essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione" e che a tale punto della Direttiva si era data esatta attuazione con il decreto n. 22, allorché era stato previsto che "le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti...devono essere iscritte all'Albo". Diversamente, la modifica di tale originaria disposizione operata dal citato art.1, comma 19, della legge 426 del 1998, che ha portato alla disposizione in vigore, giustifica i dubbi di costituzionalità per mancata adesione dell'Italia alle disposizioni comunitarie, atteso che sul punto anche la Corte di Giustizia, con la sentenza 9

giugno 2005 assunta nella procedura di infrazione promossa dalla Commissione, ha affermato che il nostro paese è venuto meno agli obblighi imposti con le direttive in materia di rifiuti consentendo l'esercizio della raccolta e trasporto dei rifiuti propri in forma professionale senza obbligo di iscrizione all'Albo. Presidente G. De Maio, Relatore P. Onorato. **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24 marzo 2006 (ud. 24/11/2005), Sentenza n. 10328**

Rifiuti - Spedizione transfrontaliera - Regolamento CEE n. 259/93 - Amministrazione competente - Procedimento amministrativo - L. 241/90, come modificata dalla L. 80/2005 - Mancata adozione di un provvedimento espresso nel termine di 90 giorni - Silenzio inadempimento. Il Regolamento CEE n. 259/93, con riferimento alla spedizione transfrontaliera di rifiuti speciali pericolosi destinati al recupero (nella specie: traversine di legno impregnate di olio di cresoto), non precisa le conseguenze nel caso di mancata pronuncia espressa delle autorità competenti. Non può quindi individuarsi nella disciplina comunitaria alcuna forma di silenzio tipizzato o significativo. Tuttavia, la stessa procedura, almeno per la parte che riguarda il modo di operare delle strutture pubbliche nell'ambito territoriale dello Stato italiano, non si sottrae all'applicazione della normativa interna che reca principi generali sul procedimento amministrativo. E' pertanto necessario un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90, da adottarsi entro il termine di 90 giorni (L. 80/2005). L'inerzia dell'amministrazione configura un illegittimo silenzio inadempimento. Pres. De Zotti, Est. De Piero - E. s.p.a. (avv.ti Cappelletto e Carruba) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Specchio) - **T.A.R. VENETO, Sez. III - 23 marzo 2006, n. 689**

Rifiuti abbandonati - Deposito incontrollato di rifiuti - Ordine di smaltimento - Proprietario dell'area o soggetto che ha la disponibilità dell'area - Limiti. L'ordine di smaltimento dei rifiuti abbandonati ex art. 14 del D.Lgs n. 22 del 1997 non può essere indiscriminatamente rivolto al proprietario, o comunque, al soggetto che ha la disponibilità dell'area, ma postula l'imputabilità al proprietario stesso "a titolo di dolo o colpa" dei fatti di abbandono e/o di deposito incontrollato di rifiuti (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 840/2005; n. 3930/2003; n. 11390/2003; n. 116/2005; sez. V, n. 6348/05; n. 11226/05; C.d.S., sez. V, n. 935/2005; n. 136/2005; n. 323/2005). Pres. D'Alessandro, - Est. Palatiello - MATANO ed altri (avv. Actis) c. COMUNE DI MARCIANISE (n.c.). **T.A.R. NAPOLI, Sez. V, 23/03/2006, Sentenza n. 3686**

Rifiuti - Rifiuti urbani e assimilati - Gestione integrale - Appalti - Società che gestiscono servizi pubblici locali - Partecipazione alle gare - Preclusione - Art. 113 c. 6, T.U. n. 267/00 - Applicabilità agli appalti in corso. Non sono ammesse a partecipare alle gare per l'affidamento della gestione integrale del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi (Art.113, c. 6, T.U. n. 267/00). La norma, nel settore dei rifiuti urbani, trova applicazione anche agli appalti in corso, atteso che solo nei settori dei trasporti e della distribuzione del gas apposite disposizioni transitorie ne hanno differito l'applicabilità. (cfr. Tar Lombardia, 13 aprile 2004, n.1453). Pres. f.f. Rovis, Est. Savoia - D.V.T. s.p.a (avv.ti Contriери e Macri) c. Comune di Ponte di Piave (avv.ti De Lucca e Veronese) - **T.A.R. VENETO, Sez. III - 17 marzo 2006, n. 614**

Rifiuti - Discariche esistenti - D. Lgs. 30/2003 - Piano di adeguamento - Discarica pressoché esaurita - Prescrizioni - Limiti. Il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 trova applicazione sia per le discariche da autorizzare in futuro, sia per quelle in attività (in tal senso depono l'art. 17 - che fa obbligo ai titolari delle autorizzazioni già in essere di presentare un piano di adeguamento - e l'art. 3). E' pertanto corretto escludere dall'obbligo di presentare il piano di adeguamento le sole discariche già chiuse, ovvero quelle per le quali sia già stata inoltrata la comunicazione di fine lavori. Tuttavia, il piano di adeguamento, che non può essere una meccanica applicazione delle nuove disposizioni agli impianti esistenti, deve tener conto della situazione di fatto e dello stato in cui la discarica si trova nel momento dell'entrata in vigore della legge. Ne consegue l'illegittimità della prescrizione diretta al gestore di una discarica pressoché esaurita, che imponga la prosecuzione della gestione post operativa per un periodo almeno trentennale (ex art. 8 D. Lgs. 36/2003), senza valutare l'impraticabilità, di fatto, di un adeguamento ex post del piano finanziario di gestione dell'impianto che avrebbe consentito la revisione dei prezzi praticati al fine di provvedere ai necessari accantonamenti. Pres. De Zotti, Est. De Piero - S.I. s.p.a. (avv.ti Pellegrini e Rizzi) c. Regione Veneto (avv.ti Morra, Zanon e Specchio) e Provincia di Treviso (n.c.) - **T.A.R. VENETO, Sez. III - 17 marzo 2006, n. 609**

Rifiuti - Discariche - Regione Veneto - L.R. n. 3/2000, art. 32, c. 4 - Discarica esistente suscettibile di ampliamento - Nozione. Per poter essere suscettibile di ampliamento ai sensi dell'art. 32, comma 4, della Legge Regione Veneto del 21 gennaio 2000, n. 3, una discarica, definita genericamente "esistente", deve essere "ancora in attività". Ciò significa, utilizzando le stesse espressioni della legge regionale, che saranno ampliabili, senza che ciò implichi la creazione di una nuova discarica, ai fini dell'approvazione del relativo progetto, solo le discariche "per le quali non sia stato ultimato l'intervento di ricopertura finale in conformità al

progetto approvato”, dovendo considerarsi comunque “non più in attività” quelle per le quali, dopo la ricopertura finale “sono (purtuttavia) ancora in corso la gestione ed il controllo del percolato e del biogas e gli interventi di mitigazione degli effetti della discarica sotto il profilo paesaggistico. Pres. De Zotti, Est. De Piero - Comune di Sommacampagna (avv.ti Sala e Zimbelli) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Zanon), riunito ad altro ricorso - **T.A.R. VENETO, Sez. III - 17 marzo 2005, n. 608**

Rifiuti - Rottame in stato di abbandono non suscettibile di riutilizzo - Natura di rifiuto - Art. 14 D. Lgs. 22/97 - D.L. 138/2002 - Fattispecie. Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 22/19997, come interpretato da D. L. 138/2002, convertito in legge 178 del 2002, costituisce rifiuto una gru ridotta a rottame, non suscettibile di riutilizzo ed in stato di abbandono da oltre due anni. (nella specie, lo stato di degrado, l’arrugginimento, il carattere obsoleto, l’inesistente manutenzione, la stessa natura di rottame, sono stati ritenuti elementi decisivi in ordine alla volontà del proprietario di disfarsi della gru). Pres. Papiano, Est. Di Benedetto - M.C. s.r.l. (avv. Angelucci) c. Comune di Monte San Pietro (avv. Ferrero) - **T.A.R. EMILIA - ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 15 marzo 2006, n. 325**

Rifiuti - Provvedimenti adottati nelle situazioni di emergenza - D.L. 245/2005 conv. in L. 21/2006 - Art 3, co. 2 bis - Devoluzione della competenza al Tar Lazio - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza - Rilevanza della questione sollevata in sede cautelare, ove siano carenti i presupposti per la sospensione - Esclusione. Si appalesa non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 97 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, co. 2-bis del decreto-legge n. 245 del 2005 (introdotto dalla legge di conversione n. 21 del 2006 ed entrata in vigore il 29/1/2006, applicabile anche ai giudizi pendenti) che devolve al Tar Lazio la competenza in materia di provvedimenti adottati nelle situazioni di emergenza ex art. 5, c. 1, l. 225/1992. La devoluzione ad altro Tribunale amministrativo della cognizione su controversie relative ad atti emanati da autorità amministrative insediate nella regione e con effetti circoscritti pure rientranti nell’ambito regionale, per fatti aventi la loro origine nella regione e con effetti circoscritti alla regione appare in contrasto infatti con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, con il principio del giudice naturale, con i principi di economicità, celerità, effettività ed agevolezza nell’accesso alla tutela giurisdizionale, nonché con il principio di buon andamento dell’attività amministrativa. E’ da escludere, tuttavia, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in sede di tutela cautelare, ove non sussistano i presupposti per l’emanazione dell’invocata sospensione. Pres. f.f. Donarone, Est. Buonauro - Comune di Acerra (avv. Balletta) c. Commissario di Governo Emergenza Rifiuti Campania (avv. D’Amico) e altri (n.c.) - **T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 15 marzo 2006, Ordinanza n. 733**

Rifiuti - Provvedimenti adottati nelle situazioni di emergenza ex art. 5, c. 1, l. 225/1992 - Competenza - T.A.R. Lazio, sede di Roma - L. 21/2006, art. 3, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza - Artt. 24, 25 e 125 Cost. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2 bis, comma 2 ter, comma 2 quater della legge n. 21/2006, per contrasto con gli artt. 125, 24 e 25 della Costituzione. Pres. f.f. ed Est. Messina - Comune di Paternò (avv. Mingiardi) c. Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e tutela acque, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero Ambiente - Comm. VIA (Avv. Stato), Sicil power spa (avv.ti Briguglio, D’alessandro, Abbamonte), Comune di Catania (avv. Patanè), Provincia di Catania (avv. Mineo), Società L’altacoen s.r.l. (avv. Fazzi) - **T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 7 marzo 2006, ordinanza n. 90**

Rifiuti - Provvedimenti adottati nelle situazioni di emergenza ex art. 5, c. 1, l. 225/1992 - Competenza - T.A.R. Lazio, sede di Roma - L. 21/2006, art. 3, commi 2bis, 2 ter e 2 quater - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza - Artt. 3, 24, 25 e 125 Cost. - Art. 23, c. 1 Statuto speciale Regione Siciliana. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.L. 3 novembre 2005 n. 245, introdotti con la legge di conversione del 27.1.2006 n. 21, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 125 della Costituzione, nonché dell’art. 23, primo comma, dello Statuto speciale della Regione siciliana (R.D. Lvo 15 maggio 1946 n. 455, convertito nella l. cost. 26 febbraio 1948, n. 21 e s.m.i., in relazione anche al D. Lvo 6 maggio 1948 n. 654, e s.m.i.) nella parte in cui prevedono la competenza in primo grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del T.a.r. del Lazio sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell’ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5 comma 1°, della legge 24 febbraio 1992 n. 225. Pres. Giallombardo, Est. Maisano - Legambiente comitato regionale siciliano (avv. Calandra) c. Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella regione siciliana (Avv. Stato) - **T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 6 marzo 2006, ordinanza n. 67**

Rifiuti - Rifiuti abbandonati - Ordinanze di rimozione e avvio al recupero - Competenza del sindaco - Esclusione - Dirigenti - Spettanza. Un consolidato e costante orientamento degli organi di giustizia

amministrativa ha chiarito che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 del D.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e dell'art. 107 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267, il potere di adottare ordinanze per disporre la rimozione e l'avvio al recupero di rifiuti abbandonati non spetta al sindaco, ma rientra nella generale competenza gestionale dei dirigenti (T.A.R. Sardegna, sez. II, 24 gennaio 2005, n. 104; T.A.R. Molise, 25 novembre 2004, n. 729; T.A.R. Basilicata, 18 settembre 2003, n. 878; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 12 giugno 2003, n. 7532; T.A.R. Basilicata, 20 giugno 2003, n. 658). Pres. Catoni, Est. Eliantonio - A. s.p.a. (avv. Bucci) c. Comune di Spoltore (avv. Salvini) - **T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 4 marzo 2006, n. 145**

Rifiuti - Beni culturali e ambientali - Nulla osta della Soprintendenza - Falsa rappresentazione della situazione di fatto - Determinazione Commissario Delegato, per l'emergenza rifiuti - Illegittimità. Il nulla osta della Soprintendenza, qualora dia una falsa rappresentazione della situazione di fatto, inficia la stessa determinazione, (in specie del Commissario Delegato, per l'emergenza rifiuti diretta all'esecuzione di una discarica controllata di rifiuti). Pres. Iannotta - Est. Marchitello - Società Eco Polis, s.r.l. (Avv.ti Scoca e Profeta) c. Associazione Italia Nostra, O.N.L.U.S. (avv. Colapinto) (conferma TAR Puglia, Sezione III, del 13.10.2004, n. 4445). **CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 28 febbraio 2006 (c.c. 21.6.2005), Sentenza n. 879**

Rifiuti - Valutazione di impatto ambientale - Progetto di realizzazione di una discarica - Parere della Soprintendenza - Necessità. E' irrilevante, che il progetto di realizzazione di una discarica sia sottoposto con esito favorevole alla valutazione di impatto ambientale. Tale favorevole valutazione vale solo ad escludere, che il progetto debba essere integrato "con lo studio di impatto paesaggistico per la dimostrazione della utilità e della giustezza dell'allocatione proposta", ma non esclude la esigenza di acquisire il parere della Soprintendenza, necessario nella specie, stante la specificità del vincolo paesaggistico posto dalla normativa a tutela delle aree archeologiche. Pres. Iannotta - Est. Marchitello - Società Eco Polis, s.r.l. (Avv.ti Scoca e Profeta) c. Associazione Italia Nostra, O.N.L.U.S. (avv. Colapinto) (conferma TAR Puglia, Sezione III, del 13.10.2004, n. 4445). **CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 28 febbraio 2006 (c.c. 21.6.2005), Sentenza n. 879**

Rifiuti - Attività di gestione di rifiuti - Concetto - Operazioni preliminari, di trattamento, di deposito - Attività volta all'eliminazione dei rifiuti - Autorizzazione regionale - Necessità - Concetto normativo di deposito temporaneo di rifiuti - Artt. 6 lettera m) n. 4, 51 d. lgs. 22/1997 - Fattispecie. Nel concetto di attività di gestione di rifiuti sono comprese tutte le fasi dell'impiego degli stessi consistenti in: operazioni preliminari (conferimento, spazzamento, cernita, raccolta e trasporto); operazioni di trattamento (trasformazione, recupero, riciclo, innocuizzazione) ed operazioni di deposito (temporaneo e permanente nel suolo o sottosuolo). Sicché, qualsiasi attività volta all'eliminazione dei rifiuti, comprendente tutte le fasi che vanno dalla raccolta alla discarica, sono soggette all'autorizzazione regionale, pertanto per il loro smaltimento è indispensabile ottenere la prescritta autorizzazione. In specie, correttamente è stata esclusa la ricorrenza delle condizioni che integrano il concetto normativo di deposito temporaneo di rifiuti quando non sono state rispettate le condizioni di cui alla lettera m) n. 4 dell'art. 6 del decreto n. 22/1997. Il deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell'art. 6, punto m), del d. lgs 5 febbraio 1997 n. 22 è legittimo soltanto ove sussistano alcune precise condizioni temporanee quantitative e qualitative; in assenza di tali condizioni, il deposito di rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti è equiparabile giuridicamente all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, prevista come reato dall'art. 51 del d. lgs. 22/1997. (Cass, Sez. III n. 7140, 21.03.2000, Eterno, RV 216977). (Pres. Postiglione A.; Rel. Teresi A.; P.M Salzano F.; Imp. Castellini ed altri). **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 22/02/2006 (Ud. 02/02/2006), Sentenza n. 6766**

Rifiuti - Rapporto di continenza tra discarica abusiva e deposito di rifiuti - Principio di correlazione di cui all'articolo 521 c.p.p. tra accusa e sentenza. Tra il reato di discarica abusiva, che presuppone un'attività sistematica ed organizzata ed il deposito di rifiuti vi è rapporto di continenza con la conseguenza che la contestazione della prima lascia ampio margine per la qualificazione giuridica del fatto in sede di decisione senza che venga compromesso il principio di correlazione di cui all'articolo 521 c.p.p. tra accusa e sentenza. (Pres. Postiglione A.; Rel. Teresi A.; P.M Salzano F.; Imp. Castellini ed altri). **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 22/02/2006 (Ud. 02/02/2006), Sentenza n. 6766**

Rifiuti - Smaltimento rifiuti - Discarica non autorizzata - Confisca dell'area - Comproprietari non siano responsabili - Esclusione - Fondamento - D.L.vo 22/97. In materia di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, la confisca dell'area non può essere disposta dal giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 51 co. 3 cp D.L.vo 22/97, in caso di comproprietà dell'area stessa, allorché i comproprietari non siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva, non avendo l'area natura intrinsecamente criminosa e potendo essere bonificata dai residui inquinanti (Sez. III, 26.2.2002 n.7430, rv.221384). Pres. Postiglione Est. De Maio Ric. Serra. **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/2/2006 (C.c 24/1/2006), Sentenza n. 644)**

Rifiuti - Discarica abusiva - Confisca terreno adibito a discarica - Responsabile o corresponsabile del reato - Bonifica ed il ripristino ambientale del sito - D.L.vo 22/97. Il proprietario di un'area occupata da una discarica abusiva può subirne la confisca solo se sia responsabile o corresponsabile del reato, per cui, in caso contrario, egli ha solo gli obblighi e gli oneri reali previsti dall'articolo 17 D.Lv. n. 22/1997 al fine di realizzare la bonifica ed il ripristino ambientale del sito; ne deriva che, in caso di comproprietà dell'area, i comproprietari sono soggetti alla confisca solo se sono responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva. Pres. Postiglione Est. De Maio Ric. Serra. **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/2/2006 (C.c. 24/1/2006), Sentenza n. 6441**

Rifiuti - Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Centro di stoccaggio provvisorio - Comune - Interesse al corretto insediamento sul territorio di impianti pericolosi - Impugnazione di atti lesivi di tale interesse - Legittimazione - Sussistenza. Il Comune, sia per la sua veste di ente preposto al governo del territorio di pertinenza, sia in quanto ente esponenziale della relativa comunità, ha un interesse qualificato ad un corretto insediamento di impianti potenzialmente pericolosi (nella specie: centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi), e quindi deve ritenersi legittimato a ricorrere alla tutela giurisdizionale contro gli atti che assume come lesivi di tale interesse. Pres. Iannotta, Est. Marchitello - G. s.r.l. (avv. Loiodice) c. Comune di Putignano (avv. Amato) - **CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 20 febbraio 2006 (c.c. 24 maggio 2005), sentenza n. 695**

Rifiuti - Art. 27 d. lgs. 22/97 - Conferenza di servizi - Sindaco - Partecipazione alla conferenza - Impugnazione del provvedimento terminale - Preclusione - Inconfigurabilità. La partecipazione del sindaco alla conferenza di servizi ex art. 27 del d. lgs. n. 22 del 1997 non esclude la legittimazione ad impugnare il provvedimento terminale del procedimento. Detta conferenza ha infatti solo compiti istruttori e non decisori, come emerge dal 3° comma, per il quale la conferenza, operata la valutazione dei progetti e acquisiti tutti gli elementi di valutazione del progetto con le esigenze ambientali e territoriali, compresa la valutazione di compatibilità ambientale, "trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale (nella specie alla Giunta provinciale)", per l'approvazione dei progetti stessi. In ogni caso, il soggetto dissenziente alla conferenza dei servizi trova nel ricorso giurisdizionale lo strumento per la tutela degli interessi che assume lesi dal provvedimento emanato in base alle risultanze della conferenza. Pres. Iannotta, Est. Marchitello - G. s.r.l. (avv. Loiodice) c. Comune di Putignano (avv. Amato) - **CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 20 febbraio 2006 (c.c. 24 maggio 2005), sentenza n. 695**

Rifiuti - Stoccaggio - Attività di gestione - Rientra - D. Lgs. 22/97. Lo "stoccaggio" è "attività di gestione" dei rifiuti. Per "gestione" dei rifiuti il D.Lgs. n. 22 del 1997 indica tutte le attività concernenti i rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento. Tutte tali attività, compresa quella di trattamento e di stoccaggio, quindi, sono soggette ad autorizzazione. Pres. Iannotta, Est. Marchitello - G. s.r.l. (avv. Loiodice) c. Comune di Putignano (avv. Amato) - **CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 20 febbraio 2006 (c.c. 24 maggio 2005), sentenza n. 695**

Rifiuti - Urbanistica - Assenza del requisito formale di iscrizione nel registro delle imprese abilitate allo smaltimento di rifiuti non pericolosi - Annullamento del permesso a costruire - Illegittimità. E' illegittimo, l'annullamento del permesso a costruire, intervenuto solo per l'assenza del requisito formale di iscrizione nel registro delle imprese abilitate allo smaltimento di rifiuti non pericolosi. In particolare, in mancanza dell'attività di istruttoria tecnica in merito ai risultati del processo di combustione ed alla sussistenza di condizioni di pericolosità preclusive della possibilità di avvalersi del regime semplificato per il recupero dei rifiuti secondo le modalità stabilite dall'art. 33 del d.lgs. n. 22/1997. Pres. Schinaia - Est. Polito - Comune di Modugno (avv.ti Petretti e Campanile) c. S.r.l. Ecoenergia (avv.to Damato) ed altro (conferma T.A.R. Puglia, Sez. III^, n. 996/2005 del 10.03.2005). **CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/02/2006 (C.c. 22/11/2005), Sentenza n. 671**

Rifiuti - Inquinamento atmosferico - Incendio rifiuti speciali (polistirolo) - Art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose). L'incendio di rifiuti speciali è attività di smaltimento illegittima se avviene all'aperto e senza alcuna precauzione. La conseguente emissione di fumi può configurare la violazione dell'articolo 674 c.p.. (Pres. Papadia; Est. Postiglione; Imp. Licciardello - conferma Tribunale di Catania, sentenza dell'11-11-03) **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/2/2006 (Ud 20/1/2006), Sentenza n. 6330 ()**

Rifiuti - Inquinamento - Abbandono - Assenza di autorizzazione - Smaltimento illecito - Art. 51 L. 22/97 - Art. 674 c.p. Costituisce reato ex art. 51 L. 22/97 e che anche il reato ex art. 674 c.p. l'"abbandono" di grandi quantità di polistirolo, (nella specie prelievo da un capannone e riversamento in vasche esterne), in vista dello smaltimento successivo nella discarica comunale, senza autorizzazione alcuna e senza alcun controllo. Se poi come, nel caso specifico, scaturisce anche un incendio dei rifiuti speciali si è di fronte ad un'attività di

smaltimento illegittima. (Pres. Papadia; Est. Postiglione; Imp. Licciardello - conferma Tribunale di Catania, sentenza dell'11-11-03) **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/2/2006 (Ud 20/1/2006), Sentenza n. 6330** (

Rifiuti - Deposito temporaneo dei rifiuti - Definizione di deposito "controllato" - Condizioni. Il deposito temporaneo dei rifiuti non costituisce reato se è "controllato" ed avviene presso la struttura produttiva, rispettando le condizioni qualitative, quantitative e temporali previste dalla legge 22/97. (Cass. Sez. III, 13808/01). (Pres. Papadia; Est. Postiglione; Imp. Licciardello - conferma Tribunale di Catania, sentenza dell'11-11-03) **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/2/2006 (Ud 20/1/2006), Sentenza n. 6330**

Rifiuti - Spedizioni di rifiuti - Rifiuti destinati ad operazioni di recupero - Nozione di "notificatore" - Obblighi che incombono al notificatore - Termini - Rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici - Reg. n. 259/93. I termini «qualora questo risultasse impossibile», figuranti all'art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, vanno interpretati nel senso che la mera circostanza che una persona sia un operatore riconosciuto non gli conferisce la qualità di notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero. Tuttavia, le circostanze che il produttore dei rifiuti è ignoto, o che il numero di produttori è talmente elevato e la produzione derivante dalla loro attività talmente esigua da rendere irragionevole che essi notificano singolarmente la spedizione di rifiuti, possono giustificare che l'operatore riconosciuto sia considerato notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero. L'autorità competente di spedizione è legittimata, ai sensi dell'art. 7, nn. 2 e 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 259/93, ad opporsi ad una spedizione di rifiuti in assenza di informazioni sulle condizioni del trattamento di questi ultimi nello Stato di destinazione. Non si può però richiedere al notificatore di dimostrare che il recupero nello Stato di destinazione sarà equivalente a quello previsto dalla normativa dello Stato di spedizione. L'art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento n. 259/93 va interpretato nel senso che l'obbligo di informazione sulla composizione dei rifiuti non può considerarsi adempiuto se il notificatore dichiara una categoria di rifiuti con la menzione «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici». Il termine fissato dall'art. 7, n. 2, del regolamento n. 259/93 comincia a decorrere dalla spedizione della conferma della notifica da parte delle autorità competenti dello Stato di destinazione, indipendentemente dal fatto che la competente autorità dello Stato di spedizione non ritengano di aver ricevuto tutte le informazioni richieste all'art. 6, n. 5, del detto regolamento. Il superamento di tale termine esclude la possibilità, per le autorità competenti, di sollevare obiezioni contro la spedizione o di chiedere ulteriori informazioni al notificatore. **CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, Sentenza della Corte (Prima Sezione), 16 febbraio 2006, procedimento C-215/04** (

Rifiuti - Regione Siciliana - Dichiarazione di emergenza ambientale - D.P.R. 22 gennaio 1999 e succ. proroghe - Imballaggi - Raccolta differenziata - Esecuzione diretta da parte del CONAI - Legittimità. Lo stato di emergenza ambientale nel settore dei rifiuti dichiarato nella Regione Sicilia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, più volte prorogato, va considerato legittimo nella parte in cui pone a carico del CONAI l'esecuzione diretta del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi. L'affidamento al CONAI dei compiti inerenti la raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari non è infatti in logico contrasto con la ratio complessiva delle disposizioni di cui al titolo II del decreto "Ronchi", che anzi, a differenza di altre categorie di rifiuti, si caratterizzano, quanto al settore degli imballaggi, per il più diretto e partecipe coinvolgimento dei produttori e degli utilizzatori appunto associati nel CO.NA.I. E' sufficiente considerare come sui detti soggetti gravi in sostanza il costo della raccolta, della valorizzazione e della eliminazione dei rifiuti di imballaggio laddove all'apparato pubblico spetta, in definitiva, il solo profilo organizzatorio inerente la raccolta differenziata. Non vi è, in altri termini, violazione delle competenze assegnate al CONAI, atteso che, per come già esposto, il detto affidamento risulta coerente con il complesso insieme di compiti, funzioni e ruoli assegnati nella materia de quo ai produttori ed agli utilizzatori. Pres. Tosti, Est. Mezzacapo - CONAI (avv.ti Romano e Mosco) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile (Avv. Stato), riunito ad altro - **T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I ter - 9 febbraio 2006, n. 968**

Rifiuti - Regione Siciliana - Dichiarazione di emergenza ambientale - Imballaggi - Raccolta differenziata - CONAI - Sistema sanzionatorio delineato ex ord. min. n. 3190/2002 - Illegittimità. In tema di dichiarazione nella Regione Siciliana dello stato di emergenza ambientale nel settore dei rifiuti, va considerato illegittima la revisione del sistema sanzionatorio, come, da ultimo, delineato nell'ordinanza del ministro dell'Interno n. 3190 del 2002, la quale ha previsto a carico del CONAI l'obbligo di sostenere il costo per l'organizzazione e la gestione del servizio di raccolta differenziata su superficie pubblica nel caso di mancata attivazione o del mancato raggiungimento degli obiettivi normativamente individuati. La disposizione in esame appare irragionevole e sproporzionata avuto riguardo alla notoria difficoltà tecnico-gestionale che caratterizza il servizio della raccolta differenziata, dovuta a molteplici concause non tutte, evidentemente, addebitabili al CONAI, già chiamato sulla scorta di una situazione emergenziale a svolgere un compito che sia pure non

disomogeneo con l'insieme delle sue attribuzioni, tuttavia avrebbe dovuto vedere attori di primo piano (in via ordinaria) gli enti locali. Pres. Tosti, Est. Mezzacapo - CONAI (avv.ti Romano e Mosco) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile (Avv. Stato), riunito ad altro - **T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I ter - 9 febbraio 2006, n. 968**)

Rifiuti - Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani - Affidamento in regime di concessione - Speciale proroga di un rapporto - Previsione della revisione prezzi - Esclusione - Fondamento.

L'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani in regime di concessione determina l'inapplicabilità del meccanismo revisionale, previsto unicamente per i contratti di appalto e non anche per quelli accessivi ad una concessione di pubblico servizio, per i quali vige l'opposto principio della normale invariabilità del canone concessorio, salva esplicita clausola di deroga (il tribunale esclude che nel caso di specie possa trovare applicazione il principio dell'inserzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c., posto che la disciplina in materia di revisione dei prezzi di cui all'art. 6, 4° comma, l. 24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall'art. 44 l. 23 dicembre 1994 n. 724, non possiede quelle caratteristiche di completezza precettiva necessarie per l'integrazione legale del contratto) T.a.r. Campania, sez. II, 29-06-2001, n. 3040. In ogni caso va rilevato che si tratta di una speciale proroga di un rapporto in essere che, per la sua breve durata (un anno), non è compatibile con la previsione della revisione prezzi. Pres. VARRONE - Est. SALEMI - AUTOLINEE F. & G. MANSI SNC, (Avv.ti Colapinto e Iacobelli) c. REGIONE CAMPANIA (Avv. Baroni) (conferma TAR Campania sede di Napoli Sez. III n. 2848 dell'11 marzo 2004). **CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/02/2006 (C.c. 28/10/2005), Sentenza n. 521**

Rifiuti - Sansa - Irregolare sversamento - In vigore del DPR 915/82 - Revoca dell'autorizzazione al mantenimento del frantoio - Legittimità. L'irregolare sversamento di sansa sul terreno, in vigore del DPR 915/1982, da parte del titolare di un frantoio oleario accertato dalla Polizia municipale, legittima la revoca dell'autorizzazione al mantenimento dello stabilimento ai sensi dell'art. 17 del DPR cit., posta l'indubbia natura di rifiuto, sia pur non pericoloso, della sansa (Cassazione penale, sez. III, 29 febbraio 2000, n. 425). Pres. Giallombardo, Est. Taormina - G.I. (avv. Calandra) c. Assessorato Regionale alla Sanità e Ufficio del Medico Provinciale di Palermo (Avv. Stato) e Comune di Palermo (avv.ti Vallone e Lo Cascio) - **T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 9 febbraio 2006, n. 354**

Rifiuti - Pubblica Amministrazione - Adeguamento e l'ampliamento discarica controllata per r.s.u. e realizzazione di un impianto collegato di trattamento, recupero e smaltimento di tali rifiuti - Perizia di variante al progetto dei lavori - Risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata realizzazione - Esclusione - Fondamento. L'impugnazione di una delibera di Giunta (Regione Molise), e i relativi atti pregressi, con la quale era stata approvata la perizia di variante al progetto dei lavori per l'adeguamento e l'ampliamento della discarica controllata per r.s.u. e per la realizzazione di un impianto collegato di trattamento, recupero e smaltimento di tali rifiuti, non integra *ope juris* al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata realizzazione dell'intervento nonché alla contrazione dei futuri introiti per la riduzione del bacino d'utenza dell'impianto di cui è soggetto attuatore, non trovando (nella specie) tale domanda fondamento negli atti impugnati in sede di giudizio, ma in fattori diversi estranei agli atti del relativo giudizio. Pres. Elefante - Est. Bellavia - Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Campobasso - Bojano (avv. Ruta) c. Regione Molise (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma T.A.R. Molise n. 79 del 2002). **CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7/02/2006 (C.C. 27/02/2004), Sentenza n. 502**

Rifiuti - Traffico illecito di rifiuti - Pericolo per l'ambiente o danno ambientale - Art. 53 bis D.Lv. n. 22/1997 - Offensività della condotta - Valutazione da parte del giudice. Il traffico illecito di rifiuti, anche quando organizzato ed abituale, con ingenti quantità di rifiuti ordinariamente produce un reale pericolo per l'ambiente o di fatto un danno ambientale, tuttavia, nel reato previsto dall'articolo 53bis D.Lv. n. 22/1997 l'offensività della condotta non riguarda necessariamente la messa in pericolo della incolumità pubblica, evento peraltro ordinariamente prodotto ed, in tal caso, oggetto di valutazione da parte del giudice. Pres. Vitalone Est. Postiglione Imp. Samarati. **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 3/2/2006 (C.c. 16/12/2005), Sentenza n. 4503**

Rifiuti - Evasione delle c.d. ecotasse - Sequestro documentazione - Legittimità - Artt. 53 bis L. 22/97, 416 e 483 cod. pen.. E' legittimo il sequestro di documentazione contabile effettuato nell'ambito di indagini per violazione dell'articolo 53 bis, D. L.vo n. 22/1997 e s.m., degli artt. 416 e 483 c.p. e dell'art. 8 D.L.vo 74/2000 e finalizzato anche all'accertamento dell'evasione delle c.d. ecotasse. Pres. Vitalone Est. Postiglione Imp. Sartori. **CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 3 febbraio 2006 (c.c. 16/12/2005), Sentenza n. 4502 ()**

Rifiuti - Abbandono di rifiuti in un fabbricato chiuso da parte del conduttore - Rilascio dell'immobile per finita locazione - Comune - Necessità di adottare un provvedimento - Esclusione - Fondamento - Disciplina applicabile. Il Comune non è tenuto, ad adottare un provvedimento, nel caso di abbandono di rifiuti in un fabbricato chiuso da parte del conduttore al momento del rilascio dell'immobile per finita locazione. In base all'art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997, il Sindaco è tenuto ad ordinare ai soggetti obbligati di rimuovere i rifiuti e di procedere in danno degli stessi soggetti in caso di inadempienza all'ordine, allorché si tratta, come testualmente emerge dall'esame del primo e del terzo comma della norma in esame, di abbandono o di deposito di rifiuti "sul suolo e nel suolo". La disposizione individua i soggetti tenuti alla rimozione dei rifiuti, indicati nell'autore dell'abbandono e, in solido, nel proprietario o nel titolare di altri diritti reali o personali "sull'area" al quale la violazione sia ascrivibile a titolo di dolo o di colpa, e stabilisce che "il sindaco dispone con ordinanza le disposizioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate". Nella specie non si tratta di abbandono di rifiuti "sul suolo o nel suolo" tale da configurare una discarica a cielo aperto o interrata, che rappresenta il presupposto per l'intervento del Sindaco, ma di abbandono di rifiuti in un fabbricato chiuso. Inoltre, è stato rilevato che, nella fattispecie, non sussiste il presupposto richiesto dall'art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, per imporre all'amministrazione di provvedere. Pres. Elefante - Est. Marchitello - Comune di Ronco all'Adige (Avv.ti Paoletti, Bassani ed Ribaldo) c. Soc. Scaligera Guarnizioni s.r.l. (Avv.ti Sala e Manzi) (riforma T.A.R. del Veneto, Sez. III, del 24/11/2004, n. 4326) **CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 03/02/2006 (C.C. 18.10.2005), Sentenza n. 439**

Rifiuti - Ripetitivo accumulo nello stesso luogo di materiali oggettivamente destinati all'abbandono - Realizzazione di discarica - Art. 2 lett. g), D.Lv. n. 31/ 2003. Il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di materiali oggettivamente destinati all'abbandono, con trasformazione del sito, degradato dalla presenza di rifiuti, è compatibile con la nozione di discarica introdotta dall'articolo 2 lettera g), del D.Lv. 13 gennaio 2003 n. 31 (Pres. Postiglione Est. Fiale Imp. Di Lorenzo). **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 1/2/2006 (Ud 30/11/2005), Sentenza n. 3932**

Rifiuti - Gestione dei rifiuti pericolosi - Differenza tra raccolta e smaltimento. Il D.Lgs n. 22 del 1997, relativo alla gestione dei rifiuti pericolosi, distingue nettamente l'attività di raccolta (prelievo, cernita e raggruppamento per il trasporto) da quella di smaltimento (che prevede anche il caso di incenerimento al suolo): ne consegue che la condanna per la violazione delle norme disciplinanti tale ultima attività configura - nel caso in cui l'imputazione riguardi invece l'inosservanza delle norme relative alla diversa attività di raccolta - violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Pres.Papadia U. Est. Franco A. Rel. Franco A. Imp. Costanzo. P.M. Izzo G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, Trib. Catania, s.dist. Paternò, 16 Marzo 2004). **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 26/01/2006 (Cc. 16/11/2005), Sentenza n. 3115**

Rifiuti - Art. 14 d. lgs. 22/97 - Ordinanza di rimozione e smaltimento - Competenza - Sindaco - Esclusione. L'art. 14 del d. lgs. 22/97 conferisce al sindaco - quale capo dell'amministrazione locale e non in veste di ufficiale di governo - la competenza ad emettere l'ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati. Tuttavia, la norma va coordinata con le posteriori disposizioni, inerenti al riparto di competenze fra organi di indirizzo politico e organi burocratici, ed in particolare con l'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente (e tali non sono evidentemente gli atti emessi ex art. 14 cit.). Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - E. s.r.l. (avv.ti De Gobbi e Bianchini) c. Comune di Legnago (n.c.) - **T.A.R. VENETO, Sez. III - 24 gennaio 2006, Sentenza n. 130**

Rifiuti - Gestione veicoli fuori uso - D.Lv. 209/2003 e D.L.vo 22/97 - Successione di leggi - Disciplina applicabile - Fattispecie. L'entrata in vigore del D.Lv. 209/2003 sulla gestione dei veicoli fuori uso non ha determinato una abolitio criminis trattandosi invece di successione di leggi nel tempo senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2, comma terzo c.p.. (Nella fattispecie de qua va applicata la norma di cui all'art. 51, 1 ° comma lett. a) D.L.vo 22/97, vigente all'epoca dei fatti (04/07/01), in quanto più favorevole all'imputato poiché prevede un trattamento sanzionatorio meno afflittivo rispetto a quello stabilito con l'art. 13, comma 1°, D. L.vo 209/2003). (Pres. Postiglione Est. Gentile Imp. Lolli). **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/01/2006 (Ud 21/12/2005), Sentenza n. 2777** (vedi: [sentenza per esteso](#))

Rifiuti - Discarica di rifiuti - Gestore - Regolazione dei rapporti patrimoniali con il Comune che si avvale del servizio di smaltimento - Controversia - Giurisdizione - G.A. - Difetto. La controversia relativa alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra una società che gestisce una discarica di rifiuti ed un Comune che si avvale di tale servizio conferendovi i propri, non rientra nella giurisdizione del G.A.. Pres. Scognamiglio, Est.

Amicuzzi - I. s.r.l. (avv. Visconti) c. Comune di San Felice Circeo (avv. De Angelis) **T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II ter - 20 gennaio 2006, n. 431**

Rifiuti - Energia - D.P.C.M. 08/03/2002 e succ. mod. - Biomasse vegetali - Vinacce esauste - Rientrano - Utilizzazione quale combustibile a fini produttivi - Limiti di emissione - Sono quelli di cui al D.P.C.M. 08/03/2002 più favorevoli rispetto a quelli di cui al D.M. 05/02/2002 - Ratio. Le vinacce esauste trattate solo con acqua e ara calda rientrano nel concetto di biomasse vegetali di cui al D.P.C.M. 08/03/2002, con particolare riferimento alla definizione "materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica dei prodotti agricoli, di cui all'all. 3, lett. E, nel testo modificato dal D.P.C.M. 08/10/2004. Vanno annoverate pertanto tra i combustibili da poter riutilizzare a fini produttivi, secondo i parametri di emissione di cui al D.P.C.M. 08/03/2006 stesso. La dizione "lavorazione esclusivamente meccanica del prodotto agricolo" va infatti correttamente interpretata non in senso stretto bensì in senso lato, siccome volta ad escludere quelle biomasse vegetali per la cui estrazione/lavorazione intervenga un ulteriore "fattore" inquinante significativo (id est: reazione chimica ulteriore o cambiamento di stato) che debba comportare, necessariamente, un relativo costo ecologico. Con il D.P.C.M. 08/03/2002, e differentemente dal D.M. 05/02/1998, si è inteso infatti regolamentare ed incentivare il ricorso a trasformazioni tecnologiche finalizzate ad un tempo al risparmio energetico e al rispetto per l'ambiente: le biomasse combustibili, individuabili sulla scorta di detti obiettivi nell'allegato III del regolamento in narrativa, che costituiscono una fonte energetica alternativa e rinnovabile, con positivi risvolti anche in tema ambientale, contribuendo a ridurre la quantità delle biomasse destinate alle discariche ed il ricorso alle più inquinanti materie prime derivanti da idrocarburi. La riconosciuta idoneità a ridurre la pericolosità ambientale, rispetto alla biomassa non trattata, giustifica quindi la più favorevole disposizione regolamentare in tema di emissioni. Pres. Giallombardo, Est. Valenti - S.T. s.r.l. (avv. G. e G. Immordino) c. Assessorato regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) - **T.A.R. SICILIA, Palermo, sez. I - 19 gennaio 2006, n. 158**

Rifiuti - Discarica abusiva - Verbale di sequestro dell'area - Sindacabilità del giudice amministrativo - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Configurabilità quale atto presupposto ad un'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti - Esclusione. Il verbale di sequestro di un'area adibita a discarica abusiva di rifiuti non appartiene al novero di quelli sindacabili dal giudice amministrativo. Si tratta infatti di un sequestro penale, la cui disciplina, anche in termini di validità, è integralmente rimessa al codice di procedura penale, ed è quindi atto finalizzato alle esigenze di quel giudizio. Ciò significa, da un lato, che le censure in relazione all'atto di sequestro penale sono prospettabili unicamente alla magistratura ordinaria, e dall'altro lato, che il detto verbale non può essere considerato atto presupposto, nel senso processuale tecnico del termine, del provvedimento principalmente impugnato (nella specie, ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti), in quanto esterno alla fattispecie procedimentale. Pres. D'Alessandro, Est. Sabatino - S.R. (avv. S. e L. Tozzi) c. Comune di Caivano (n.c.) e Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Afragola (Avv. Stato) - **T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 18 gennaio 2006, n. 716 ()**

Rifiuti - Art. 14 D. Lgs. 22/79 - Preclusione all'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/00 - Esclusione - Pericolo - Specifica valutazione - Necessità - Omissione - Illegittimità dell'ordinanza. Se è vero che l'esistenza di un'apposita disciplina (nella specie l'art. 14 D. Lgs. n. 22/97) che regoli determinate situazioni non preclude l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, è pur vero che ciò è possibile quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall'ordinamento (C.d.S. sez. IV n. 2144/04; T.A.R. Toscana n. 1006/04; T.A.R. Campania - Napoli n. 2227/03). L'omessa valutazione, in fatto, della situazione di pericolo (con specifico riferimento ai profili di attualità e gravità della stessa) comporta pertanto l'illegittimità dell'esercizio, da parte del Comune, del potere di ordinanza previsto dagli artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/00. Pres. D'Alessandro, Est. Francavilla - Fallimento B.s.p.a. (avv. Ricciardelli) c. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta (Avv. Stato), Ministero degli Interni (Avv. Stato), Comune di Caserta (avv. Santillo e Gallo) e A.S.L. Caserta 1 (n.c.) - **T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 17 gennaio 2006, n. 679**

Rifiuti - Nozione - Art. 14 D.L. 138/2002 - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza. L'articolo 14 del D.L. 138/2002 non è direttamente disapplicabile dal giudice nazionale, pur essendo incontestabile, perché riconosciuto da giurisprudenza e dottrina pressoché unanimi, che la norma modifica in senso restrittivo la nozione di rifiuto di cui all'articolo 6 D.Lv. 22/1997 ed è incompatibile con la nozione di rifiuto stabilita dalla normativa comunitaria. La sentenza "Niselli" della Corte di Giustizia offre al giudice italiano elementi ermeneutici precisi per ritenere la norma indiscutibilmente incompatibile con il diritto comunitario. Lo strumento giuridico per rimediare all'innegabile vulnus arrecato dal citato art. 14 al diritto comunitario è il ricorso alla Corte Costituzionale risultando, nella fattispecie, l'evidente

contrasto con gli artt. 11,117. Pres. De Maio - Est. Onorato - Imp. Rubino. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 gennaio 2006 (udienza 14 dicembre 2005), Ordinanza n. 1414**

Rifiuti di origine animale - Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Disciplina - Rifiuto speciale - Fattispecie: trasporto e smaltimento del siero di latte derivante dal processo produttivo di un caseificio. Non è sussumibile nella disciplina di cui al D.Lgs. 14.12.1992 n. 508 (che ha attuato la direttiva 90/667/CEE in materia di norme sanitarie per la eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale) e al Reg. CE 3.10.2002 n. 1774 (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano), che ha espressamente abrogato la predetta direttiva CEE 90/667. Nella specie, la condotta contestata consisteva nel trasporto e nello smaltimento del siero di latte derivante dal processo produttivo di un caseificio, mentre entrambe le normative succitate prevedono norme di polizia sanitaria e veterinaria per il trasporto, la trasformazione, l'uso o l'eliminazione di rifiuti (art. 1 D.Lgs. 508/1992) o sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (art. 1 Reg. CE 1774/2002). E' chiaro che il latte cessa di essere un sottoprodotto di origine animale quando viene impiegato come materia prima nella produzione casearia, e che il siero di latte che residua da questa produzione va qualificato come rifiuto speciale ex art. 7 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 senza che possa (più) definirsi di origine animale. Sicché, manca qualsiasi presupposto ex art. 8 D.Lgs. 22/1997 per escludere dal regime generale dei rifiuti il siero di latte derivante dalla produzione casearia, non soltanto perché la polizia sanitaria e veterinaria, oggetto del D.Lgs. 508/1992 e del Reg. CE 1774/2002, è eterogenea, e non speciale, rispetto alla disciplina ambientale della gestione dei rifiuti (come ritiene Cass. Sez. III, n. 8520 del 4.3.2002, Leuci), quanto piuttosto perché l'oggetto della disciplina (il citato siero di latte) non rientra in nessuna delle categorie che il predetto art. 8 esclude dalla disciplina generale dei rifiuti (e in particolare non rientra nella categoria delle carogne o dei rifiuti di origine animale). Pres. De Maio - Est. Onorato - Imp. Rubino. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16/01/2006 (ud. 14/12/2005), Ordinanza n. 1414**

Rifiuti - Siero di latte residuo dal processo produttivo di un caseificio - Cessione e il trasporto senza autorizzazione - Rientra nella categoria dei rifiuti speciali - Art. 51, D.Lgs. 22/1997 - Configurabilità. In materia di smaltimento dei rifiuti, il siero di latte residuo dal processo produttivo di un caseificio rientra nella categoria dei rifiuti speciali, di cui all'art. 6 e 7 D.Lgs. 22/1997, e che la cessione e il trasporto del siero, senza alcuna autorizzazione, dal caseificio all'azienda zootecnica, integra il reato di cui all'art. 51 dello stesso decreto legislativo (in senso conforme v. Cass. sez. III n. 33295 del 2.8.2004, Cioffi, rv. 229011). Pres. De Maio - Est. Onorato - Imp. Rubino. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 gennaio 2006 (udienza 14 dicembre 2005), Ordinanza n. 1414**

Rifiuto - Nozione di "rifiuto" - Art. 14 L. 178/2002 - Doppia deroga alla definizione comunitaria di rifiuto - Sottoprodotto - Controlli. Sulla nozione di "rifiuto" l'art. 14 della legge 178/2002 ha introdotto una doppia deroga alla definizione comunitaria di rifiuto, sia laddove ha identificato l'attività di "disfarsi" della sostanza con quella di smaltimento o di recupero della medesima (escludendo così l'attività di abbandono), sia laddove ha escluso la volontà o l'obbligo di "disfarsi" di residui di produzione o di consumo quando questi sono o possono essere riutilizzati tal quali senza trattamenti recuperatori e senza pregiudizio per l'ambiente. In tal modo ha esonerato dal controllo amministrativo e dalla disciplina sui rifiuti attività con cui il detentore si disfa di residui di produzione o di consumo, creando pericolo per l'ambiente. In definitiva, la nozione comunitaria di rifiuto non può essere interpretata nel senso di escludere l'insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo senza trattamento preventivo o con trattamento non recuperatorio. Tuttavia, per distinguere il "sottoprodotto" dal rifiuto è comunque necessario che il riutilizzo sia certo, che avvenga nel medesimo processo produttivo e senza trasformazioni preliminari, cioè senza modificazioni del carattere chimico o merceologico della sostanza. Pres. De Maio - Est. Onorato - Imp. Rubino. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 gennaio 2006 (udienza 14 dicembre 2005), Ordinanza n. 1414**

Rifiuti - Attività di autodemolizione - Violazione delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione - Art. 13 c. 1 D. L.gs. n. 209/2003 - Configurabilità - Art. 51 D. L.vo n. 22/1997 - Presupposti necessari - Diffida regionale - Sospensione dell'autorizzazione. Si configura il reato ex art. 13 comma 1 D. L.gs. n. 209/2003, nel caso in cui l'attività di autodemolizione, regolarmente autorizzata, sia esercitata in violazione delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione. Mentre deve ritenersi integrato il reato previsto all'art. 51 del D. L.vo n. 22/1997 (Decreto Ronchi), solo quando sia stata rivolta al gestore una diffida regionale riferita alla violazione delle prescrizioni con conseguente sospensione dell'autorizzazione da parte della Regione, assumendo in questa circostanza rilevanza penale esclusivamente la condotta del gestore che prosegue dopo la sospensione dell'autorizzazione l'attività. Pres. Toscano - Est. Di Enzo. **TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE, Ordinanza del 13 gennaio 2006**

Rifiuti - Piano infraregionale di smaltimento - Localizzazione di una discarica - Impugnazione - Residenti nei pressi dell'impianto - Legittimazione - Sussistenza - Criterio della *vicinitas*. In applicazione del criterio di origine giurisprudenziale della *vicinitas* (che, specie in materia ambientale, è soggetto ad una applicazione non restrittiva), ai soggetti che risiedono nei pressi di un'opera dalla cui realizzazione o modificazione possa loro derivare un concreto pregiudizio, è riconosciuta una posizione differenziata rispetto alla generalità dei residenti, che li legittima ad agire in giudizio per chiedere l'annullamento dei provvedimenti dell'amministrazione che direttamente ledano detta posizione di interesse legittimo (nella specie, i ricorrenti impugnavano il Piano Infraregionale di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali della provincia di Parma, limitatamente alla parte in cui tale atto di pianificazione localizzava una discarica di rifiuti di prima categoria in prossimità delle loro residenze e/o domicili). Pres. Ciccio, Est. Giovannini - T.A. e altri (avv. Ceruti) c. Regione Emilia Romagna (avv.ti Donati e Lombini), Provincia di Parma (avv.ti Pagliari e Verdieri) e Comune di Fornivo Taro (avv.ti Pericu, Bucello e Rossolini) - **T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 12 gennaio 2006, n. 1**

Rifiuti - Nozione di "rifiuto" - Art. 6 D.Lgs 22/1997 - Art. 1 Dir. 75/442/CEE - Art. 14 L. 178/2002 - Concetto di "disfarsi". Per l'art. 6 D.Lgs 22/1997 e per l'art. 1 della direttiva 75/442/CEE costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra in una delle sedici categorie elencate in allegato di cui il detentore "si disfi" o abbia deciso o abbia l'obbligo di "disfarsi". L'elenco delle categorie, di cui all'allegato A, è un elenco "aperto", perché la prima categoria (Q1) comprende tutti i residui di produzione o di consumo in appresso non specificati, e la sedicesima (Q16) qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle altre categorie. L'art. 14 legge 178/2002, invece, nel suo primo comma, identifica il concetto di "disfarsi" con quello di smaltimento o di recupero, stabilendo che le parole "si disfi" devono essere interpretate come qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del D.Lgs. 22/1997. Attraverso questa identificazione, però, la norma sedicente interpretativa restringe la nozione comunitaria di rifiuto, escludendone ogni sostanza o materiale di cui il detentore "si disfi" mediante semplice "abbandono", posto che nella direttiva comunitaria e nel D.Lgs. 22/1997 l'abbandono è nettamente distinto dallo smaltimento e a maggior ragione dal recupero (per il diritto nazionale v. art. 14 D.Lgs. 22/1997, su cui Cass. Sez. III, sent. n. 21024 del 5.4.2004, Eoli, rv. 229225-6; per il diritto comunitario v. art. 4, comma 2, direttiva 75/442/CEE, su cui C. Giustizia, Sez. II, dell' 11.11.2004, causa C-457/02. Niselli, par. 38, 39 e 40). Pres. De Maio - Est. Onorato - Imp. Rubino. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16/01/2006 (udienza 14/12/2005), Ordinanza n. 1414)**